


ORIGINALE
25996 / 2011
Contributo integrativo
REPUBBLICA ITALIANA
**MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE
**Atto di
riassunzione
- Elementi
costitutivi**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO TRIFONE

- Presidente -

R.G.N. 19819/2009

Dott. FULVIO UCCELLA

- Rel. Consigliere -

Cron. 25936

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Consigliere -

Rep. Q.1.

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Ud. 18/10/2011

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere - pu

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19819-2009 proposto da:

VG

, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo

studio dell'avvocato PALMERI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

ZAGARELLA FABRIZIO giusta delega in atti;

 - **ricorrente** -

2011

2301

contro

CE

 - **intimata** -

avverso la sentenza n. 104/2009 della CORTE D'APPELLO

di PALERMO, depositata il 27/01/2009, R.G.N.
2184/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;

udito l'Avvocato GIOVANNI PALMERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 gennaio 2009 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato la nullità dell'atto di riassunzione in appello proposto da G V nel confronti di E C , con istanza depositata il 29 maggio 2008, per difetto dei requisiti di cui all'art.125 disp.att.c.p.c..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il V , affidandosi ad un unico motivo.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall'intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

La censura formulata dal ricorrente (violazione dell'art.125 disp.att.c.p.c. in relazione all'art.360 co.1 n.3 c.p.c ed all'art.360 n.5 c.p.c.), corredata da corretto quesito va accolta, precisandosi che nella sua stesura si discute nel concreto, della asserita violazione solo dell'art.125 disp.att. c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c..

Infatti, è giurisprudenza di questa Corte (Cass.n.13597/04; Cass.n.21071/09), che va ribadita, anche alla luce della portata innovativa e prescrittivi dell'art.111 comma 1 Cost., che ai fini dell'atto di riassunzione del giudizio, non è necessario che nella comparsa siano riprodotti tutti i requisiti di cui all'art.125 disp.att.c.p.c. purché in essa si rinvenivano elementi idonei a consentire la

identificazione della causa che si intenda riassumere ovvero il giudice possa individuare il giudizio che si vuole proseguire senza necessità che siano riprodotti tutti gli estremi della domanda proposta.

Al riguardo, come si evince dalla sentenza impugnata, che ritrascrive "integralmente" l'istanza

(p.4-5 sentenza impugnata) la istanza conteneva il nome dell'appellante-il V -; l'indicazione della causa di appello da lui proposta contro l'appellata-C ; il numero di Registro Generale con cui la causa fu iscritta; l'udienza del 23 maggio in cui il Collegio, dinanzi a cui la causa era chiamata, dispose la cancellazione della stessa per assenza delle parti e fu emessa l'ordinanza ex art.348 c.p.c..

Se a questi elementi si aggiunge che la appellata ebbe a costituirsi ed eccepì la improcedibilità dell'appello, accolta dal giudice *a quo*, e, deducendo nel merito, concluse anche per la conferma della sentenza appellata, si deduce che la decisione adottata è erronea, in quanto l'atto del V aveva posto il giudice in grado di conoscere esattamente la controversia che si intendeva proseguire e aveva raggiunto il suo scopo proprio con la costituzione dell'appellata, che ha sanato ogni eventuale nullità.

Ciò rilevato e ritenuto, ogni altra considerazione contenuta nell'unico motivo resta irrilevante, perché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di

Palermo in diversa composizione, che procederà all'espletamento della impugnazione erroneamente dichiarata improcedibile, statuendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio di appello e la statuizione anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011.

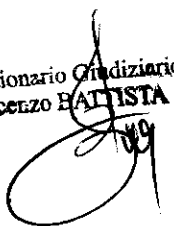
Il Consigliere relatore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25-10-2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

